



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 30 del reg.

Del 28/12/2018

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.-

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **11,55** e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P.	A.	CONSIGLIERI		P.	A.
Miraglia	Giuseppe	X		Ricciardo Maria Carmela		X	
Bonina	Marisa	X		Raffaele Addamo Antonina		X	
Princiotta	Vincenzo	X		Condipodero Cono			X
Arasi	Amedeo	X		Agnello Ada		X	
Briguglio	Marisa	X		Murabito Basilio			X
Campo	Valeria		X	Agnello Manuel			X
Gentile	Salvatore	X		Ricciardo Cono Giuseppe		X	
Assegnati	n. 15					Presenti	n. 10
In carica	n. 14					Assenti	n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente del Consiglio Miraglia Giuseppe
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano.

Si da atto che sono presenti il Sindaco, il Vice-Sindaco e l'Ass.re Caruso M.



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1032 DEL 24-12-2018
DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
OGGETTO: CONCESSIONI CIMITERIALI E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PRIVATI
ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 28-12-2018

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Miraglia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott.ssa Carmela Stamcampiano)

Proponente: Vice Sindaco G. Scaffidi

Premesso che:

- ✦ si rende necessario revisionare le norme regolamentari relative al rilascio delle Concessione cimiteriali nonché quelle disciplinanti le modalità di esecuzione dei lavori privati nell'ambito del cimitero comunale e, pertanto, si ritiene di dover sottoporre all'Organo consiliare un apposito Regolamento in sostituzione del preesistente approvato con Delibera Consiliare n. 15 del 11 febbraio 1998 e parzialmente modificato con Delibera di C.C. n. 94 del 30/11/1998;
- ✦ è intendimento dell'amministrazione comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, necessario dover procedere ad una revisione del Regolamento vigente per superare quelle rigidità gestionali presenti nell'attuale testo, composto da 84 articoli, che reitera pedissequamente le norme del DPR 285/1990;

ATTESO:

- che l'art. 22 - lettera A dello Statuto Comunale prevede che la Giunta Municipale può disporre gli schemi di regolamento da proporre al Consiglio Comunale;
- che con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1990, è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria successivamente integrato con la Legge Regionale n. 18 del 17 agosto 2010 (Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersioni delle ceneri);

Visto lo schema di Regolamento per la disciplina delle concessioni cimiteriali e per l'esecuzione dei lavori privati all'interno del cimitero comunale, composto da n. 21 articoli, che risponde alle odierne esigenze normative;

Visto e richiamato il disposto normativo recato dal D.Lgs. 267/2000;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria dell'11.02.1998;

Visto il Regio Decreto del 27.07.1934;

Visto il Regio Decreto del 9.07.1939 n. 1238;

Visto il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria);

Vista la Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24 "Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/90: circolare esplicativa";

Vista la Circolare del Ministero della Sanità del 31.07.1998 n. 10;

Visto il D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della Legge 15 maggio 1997 n. 127";

Visto il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002 n. 179";

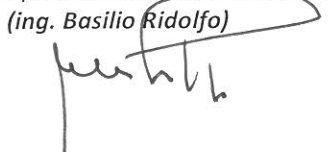
Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la delibera di G.C. n° 282 del 21/12/2018

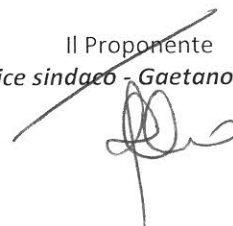
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI:

1. di approvare l'allegato schema di "Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni cimiteriali e per l'esecuzione dei lavori privati all'interno del cimitero comunale", adottato dalla Giunta Municipale con delibera n. 283 del 21/12/2018, che consta di n. 21 articoli;
2. di dare atto che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento con esso incompatibile;
3. di dare atto che restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento, con particolare riferimento al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285
4. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica ed al Responsabile dell'Area Amministrativa, ciascuno per le proprie competenze, di formalizzare gli atti tecnico-amministrativi discendenti dalla presente approvazione, ivi compresa la predisposizione della proposta di delibera di consiglio comunale

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Basilio Ridolfo)



Il Proponente
(Vice sindaco - Gaetano Scaffidi)



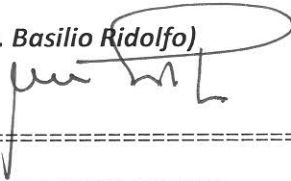
PARERE REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Brolo, 29/12/2018

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(ing. *Basilio Ridolfo*)



=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e della relativa norma regolamentare sui controlli interni, ATTESTA che l'approvazione del presente provvedimento ☐ comporta (ovvero) ☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli artt.49, comma 1 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE.

Brolo, 12 4 DIC. 2018

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Rag.ra *Eleonora Tripi*)





COMUNE DI BROLO

AREA METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento comunale disciplina la concessione delle aree e dei loculi per le sepolture private, l'utilizzo degli spazi cimiteriali nel rispetto delle norme vigenti in materia di sanità ed igiene e le modalità di esecuzione dei lavori privati all'interno del cimitero comunale.
2. Il presente Regolamento è redatto in osservanza alle seguenti disposizioni:
 - a) Titolo IV del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934;
 - b) Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 285/1990;
 - c) Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993, n° 24;
 - d) Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n° 10;
 - e) D.P.R. n° 254 del 15/07/2003.

Art. 2

Caratteristiche delle concessioni

1. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime del demanio pubblico, ex art. 824 del c.c., e pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene, restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del c.c.
3. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri la propria concessione ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi degli aventi diritto.
4. E' consentito il subentro agli eredi legittimi secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento.

Art. 3

Tipologia e durata delle sepolture

1. Le sepolture private consistono nella temporanea concessione di:
 - a) celletta per contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione, estumulazione o cremazione;
 - b) loculo comunale per sepoltura individuale (a specchio o a buco), per la durata di anni quarantacinque (45);
 - c) area di inumazione per tombe a terra, per la durata di anni quarantacinque (45);
 - d) area cimiteriale per costruzione di cappelle gentilizie, della durata di anni settanta (70).

Art. 4

Richiesta concessione cimiteriale

1. La concessione di sepoltura di cui all'art. 3, lettere a), b), c) e d), è rilasciata dal Responsabile dell'Area Amministrativa previa istanza in carta bollata con l'indicazione del tipo di concessione richiesta, dei dati anagrafici e del rapporto di parentela fra le persone alle quali è destinata.

Art. 5

Atto di concessione

1. L'atto di concessione per l'uso del bene appartenente al demanio cimiteriale, contiene l'indicazione del tipo e durata della concessione, le generalità del concessionario i criteri per l'individuazione della salma o delle salme da accogliere, le clausole ed i limiti del diritto d'uso, gli oneri e gli obblighi a carico del concessionario e gli estremi dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, secondo le tariffe che saranno determinate da apposita delibera di Giunta Municipale.
2. Non può essere rilasciata alcuna concessione di aree per sepolture private a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. La concessione non è trasferibile per atto tra vivi e può essere revocata in ogni momento per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario. In caso di morte del concessionario privato, il rapporto di concessione con l'Amministrazione concedente sarà disciplinato dagli articoli del codice civile, libro delle successioni.
4. La concessione di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 3 viene dichiarata decaduta quando la sepoltura non sia stata occupata dalla salma della persona per la quale è stata concessa o quando la salma stessa venga trasferita dai parenti, eredi o aventi causa in altra sepoltura o, nel caso di concessione di aree cimiteriali per cappelle gentilizie di cui al punto d) dell'art. 3, non è stata utilizzata secondo le prescrizioni del comma 2 del successivo art. 7.
5. La revoca e/o la decadenza della concessione non danno diritto ad alcun rimborso a qualsivoglia titolo né al concessionario né ai suoi eredi o aventi causa, mentre restano acquisiti gratuitamente al Comune i manufatti realizzati sul sito.
6. L'atto di concessione è redatto, in duplice copia, tra l'Ente ed il concessionario, mediante scrittura privata. Eventuali spese di registrazione sono a carico dello stesso concessionario.
7. L'atto di concessione dovrà prevedere a carico del concessionario l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla fornitura, entro sei (6) mesi dalla tumulazione, della lastra tombale e alla collocazione della stessa e dei relativi rifasci del tipo e del colore fissati dal Comune.
8. La mancata collocazione della lastra tombale entro i termini stabili dal comma precedente comporta una sanzione di euro 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo fino all'ultimazione.
9. Le operazioni cimiteriali inerenti la tumulazione e le traslazioni delle salme dovranno essere effettuate, a spese del concessionario, da ditte specializzate nel settore aventi i requisiti di legge.

Art. 6

Pagamento della tariffa di concessione

1. Il pagamento della tariffa di concessione va effettuato in unica soluzione prima della stipula dell'atto di concessione.
2. In caso di gravi e comprovate situazioni economiche, valutate e certificate dall'ufficio servizi sociali, il responsabile dell'Area Amministrativa, può concedere al richiedente – in vita - di una concessione cimiteriale, la possibilità di rateizzare il pagamento della relativa tariffa da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) rate mensili. In tal caso, il richiedente, al momento della stipula dell'atto di concessione, dovrà esibire il pagamento della prima rata e la polizza fideiussoria a garanzia dell'importo delle rate rimanenti.
3. Il mancato e/o ritardato pagamento dell'importo complessivamente dovuto comporterà la decadenza della concessione e l'escussione della polizza fideiussoria.

Art. 7

Concessionario di area cimiteriale

1. Il concessionario di area cimiteriale deve essere una persona fisica nata nel Comune di Brolo oppure ivi residente da almeno 7 anni.
2. Nella concessione di area cimiteriale per la costruzione delle cappelle gentilizie, il diritto alla sepoltura spetta, oltre che al concessionario, ai componenti della sua famiglia intesi ai sensi dell'art. 433 del codice civile. E', altresì, consentito, su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultano essere state loro conviventi.
3. In ogni caso, il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. Una stessa famiglia non può ottenere più di una concessione per le aree di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) (area per costruzione cappelle gentilizie).
5. Sulle sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, nel rispetto del decoro del luogo e delle persone, previa preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.
6. Spetta al concessionario, a sua cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura privata relativamente alle parti costruite od installate dal concessionario, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza ed igiene. Qualora il concessionario o i soggetti aventi causa non provvedesse, previo avviso da parte del Comune e conseguente diffida, si provvederà in danno con rivalsa di spese.
7. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi causa, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 8

Istanze per assegnazione area e/o loculi e/o cellette - Criteri assegnazione

1. Il diritto d'uso di una sepoltura, di un loculo o di una celletta, o di un'area lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Gli interessati possono presentare istanza compilando l'apposito modulo predisposto dall'Area Amministrativa
3. Nel criterio di assegnazione dei loculi e/o dei terreni varrà come criterio di priorità, in caso di assegnazione a persone in vita, la maggiore età anagrafica del richiedente.
4. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente verrà informato, mediante notifica da parte dell'Area Amministrativa della concessione cimiteriale accordatagli ed avrà 15 giorni di tempo per accettare ed effettuare il relativo pagamento. Entro 15 giorni dal pagamento del canone e dell'accettazione dovrà essere redatto il contratto fra le parti.
5. Nell'assegnare i loculi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare si avrà comunque cura di concedere loculi contigui sia in senso orizzontale (ove possibile) che in senso verticale al fine di completare il lotto.

Art. 9

Concessione celletta ossaria

1. Nei limiti della effettiva disponibilità, la concessione di una celletta di cui al precedente art. 3 - comma 1, lettera a), può contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria o straordinaria dallo stesso cimitero oppure cremazione di residenti nel Comune al momento del decesso oppure di soggetti nati nel Comune.
2. Sulla cassetta deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 10

Concessione Loculo

1. I loculi per sepoltura individuale sono concessi, secondo le disponibilità, per:
 - a) defunti residenti, al momento del decesso, nel Comune di Brolo;
 - b) defunti residenti in altro Comune, ma nati nel Comune di Brolo;
 - c) soggetti in vita, di età superiore a 65 anni che siano residenti nel Comune di Brolo da almeno 7 anni;
 - d) la concessione può essere effettuata altresì in favore di quel richiedente non residente coniuge superstite di un defunto già tumulato nel cimitero di questo comune. È consentita inoltre la concessione di loculi per la tumulazione della salma di persona ovunque deceduta, coniuge di persona residente, da almeno 7 anni, nel comune di Brolo.
2. I loculi comunali sono ripartiti in due categorie:
 - a) di "prospetto laterale", le cui dimensioni visibili esterne, parte dove dovrà essere apposta la lapide, sono di cm. 85,00 x cm. 65,00 (loculo a buco);
 - b) di "prospetto principale", le cui dimensioni visibili esterne, parte dove dovrà essere apposta la lapide, sono di cm. 235,00 x cm. 65,00 (loculo a specchio).
3. In caso di decesso i loculi vengono concessi su istanza del familiare più prossimo al defunto e/o terzi interessati di agenzie funebri, che dovranno impegnarsi in solido con il familiare al pagamento del costo del loculo e alle spese per il rilascio dell'atto di concessione.

L'istanza può riguardare al massimo due concessioni, purché i loculi siano contigui e sulla stessa fila o sovrapposti, uno per il defunto e l'altro per il suo coniuge o convivente more uxorio anche sepolto altrove, nel rispetto del 1° comma.

Possono essere anche concessi altri loculi per uno o più figli o deceduti o sepolti altrove, o per fratelli e sorelle o deceduti, che non hanno mai contratto matrimonio, nè hanno figli e hanno vissuto negli ultimi cinque anni, nello stesso nucleo familiare, qualora vi sia la disponibilità e la contiguità di loculi.
4. I loculi comunali vengono concessi per un periodo di 45 anni (quarantacinque) decorrenti dalla data di concessione accertata mediante l'atto di concessione di cui al precedente art. 5, comma 6;
5. La concessione del loculo è rilasciata per contenere una salma racchiusa in doppia cassa, l'una in legno e l'altra in metallo, secondo quanto disposto dal regolamento di polizia mortuaria.
6. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 11

Concessione area di inumazione

1. Le aree di inumazione sono concesse in occasione del decesso delle persone a cui sono destinate, secondo le disponibilità e i criteri di cui al precedente art. 10.
2. Le aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione saranno successivamente individuate ed avranno comunque le dimensioni di cm. 250,00 x cm. 100,00. Su tali aree può essere autorizzata l'installazione di una lapide in marmo e la delimitazione secondo la tipologia dettata dal Comune.
3. La concessione di un'area, di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera c) viene assentita dal Responsabile dell'Area Amministrativa, per contenere una salma racchiusa in cassa di legno; non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
4. Qualora si tratti di salma proveniente da altro comune per la quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, la inumazione deve essere subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, nel rispetto delle norme di sanità ed igiene.
5. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 12

Trasferimento di resti mortali

1. Il trasferimento ad altro cimitero da parte dei parenti, eredi o aventi causa dei resti mortali per cui sono state assentite le concessioni di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 fa cessare immediatamente il diritto d'uso della concessione della celletta, del loculo e dell'area che, di conseguenza, ritornano nella disponibilità del Comune senza alcun rimborso a qualsiasi titolo, nemmeno per il rimborso delle spese per il concessionario, gli eredi o aventi causa.

Art. 13

Aree cimiteriali per costruzione Cappelle Gentilizie

1. La concessione di un'area cimiteriale, di cui al precedente art. 3 - comma 1 - lettera d), viene assentita, nei limiti delle disponibilità, per la realizzazione delle tombe e cappelle gentilizie.
2. La concessione è autorizzata con apposita determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e il conseguente atto di concessione deve essere stipulato, a pena di automatica decadenza, entro un (1) mese dalla data di autorizzazione.
3. Il progetto della costruzione deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile dell'Area Tecnica che rilascerà un apposito Permesso di costruzione, previo parere, ove necessario, dell'ASP competente e di eventuali altri enti.
4. Nel Permesso di costruzione viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
6. Dalla data del Permesso di costruzione, i lavori di edificazione devono iniziare entro 90 (novanta) giorni, pena la decadenza del medesimo Permesso, ed essere ultimati entro i successivi 6 mesi, pena l'applicazione di una penale di 30,00 euro per ogni giorno di ritardo fino all'ultimazione;
Prevvia motivata istanza del concessionario, il Responsabile dell'Area Tecnica può prorogare per una sola volta i predetti termini per un eguale periodo, senza applicazione di penalità. Costituisce giusta causa di proroga l'approvazione del progetto con ritardo imputabile all'Ufficio Tecnico Comunale e/o comprovate motivazioni di natura tecnica e/o economica per una sola volta e per un periodo non superiore a mesi tre.
7. La decadenza per il mancato rispetto dei termini è automatica, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso di somme, a qualsiasi titolo. Rimangono acquisite gratuitamente dal Comune le eventuali opere incompiute.
8. L'impresa incaricata della costruzione può accedere nel cimitero negli orari stabiliti, presentando al custode l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica ed osservando tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia.
9. La stessa impresa è tenuta a rispettare il decoro del cimitero evitando qualsiasi attività rumorose; essa deve evitare di ingombrare i viali con i materiali da costruzione e di ostacolare l'accesso delle persone alle tombe adiacenti a quella in costruzione, e deve curare altresì che non vengano in alcun modo danneggiate piante e fiori esistenti.
10. Al termine della costruzione, l'impresa deve lasciare perfettamente pulite ed in ordine le parti comuni del cimitero ed i viali adiacenti alla tomba costruita, ripulendo accuratamente eventuali parti imbrattate.
11. Dopo il completamento dei lavori, eseguito il collaudo, la tomba di famiglia può essere utilizzata.

Art. 14

Voltura concessione

1. Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi devono darne notizia al Comune, entro sei (6) mesi, con la contestuale richiesta di voltura dell'intestazione della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, con proprio provvedimento, effettua la

variazione nei confronti degli aventi diritto, che assumono a tutti gli effetti la qualità di concessionario.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che sia stata effettuata la richiesta di aggiornamento, il Responsabile dell'Area Amministrativa provvederà a designare un rappresentante degli eredi con cui continuerà, sino alla scadenza della concessione, il rapporto concessorio. Esso verrà individuato fra gli eredi cui la successione riserva la quota maggiore, a parità di quota al residente nel Comune e a parità di residenza alla persona più anziana.
4. Dell'elezione del nuovo rappresentante verrà data comunicazione ai rimanenti eredi mediante notifica, se non conosciuti, con avviso sul sito istituzionale nell'Albo Pretorio On-line.
5. Gli atti compiuti dal rappresentante degli eredi o a lui notificati, relativi al rapporto con l'Amministrazione concedente, si intenderanno effettuati anche in nome e per conto dei rimanenti eredi. Gli eredi potranno fare valere i loro diritti esclusivamente nei confronti del loro rappresentante eletto o nominato dall'Amministrazione. Nulla hanno a che pretendere o a fare valere nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Art. 15

Diritto d'uso sulle sepolture private

1. Salvo modifiche successive, l'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario o ai suoi eredi o aventi causa nel rispetto del 2° comma del precedente art.7.
2. Ogni soggetto può espressamente rinunciare al diritto di sepoltura. Eccezionalmente il concessionario del sepolcro potrà utilizzare la sepoltura solo per suoi parenti entro il terzo grado previa rinuncia di questi ultimi.
3. Eventuali controversie fra più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità giudiziaria competente, con esclusione di ogni responsabilità del Comune circa i rapporti fra le parti interessate.
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli del c.c. in materia di successione e la disciplina della concessione in diritto di superficie e della concessione demaniale.

Art. 16

Proroga, decadenza e revoca della concessione

1. La concessione, alla scadenza, può essere rinnovata per uguale periodo e con le stesse modalità, previo il pagamento del solo canone di concessione secondo la tariffa vigente all'epoca del contratto di rinnovo.
2. Tre mesi prima della naturale scadenza, di qualsiasi tipo di concessione, il Responsabile dell'Area Amministrativa darà avviso al concessionario e/o agli aventi diritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando i termini, le modalità del rinnovo e l'importo da versare per il rinnovo stesso; in caso di irreperibilità del concessionario e degli aventi diritto, l'avviso sarà fatto a mezzo pubbliche affissioni all'Albo Pretorio on-line.
3. Trascorso il termine assegnato per il rinnovo, il Responsabile dell'Area Amministrativa dichiara decaduta la concessione e provvede all'acquisizione del bene dandone comunicazione alle parti interessate, in caso di irreperibilità mediante affissione all'albo pretorio, dell'avviso stesso.
4. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, può dichiarare la revoca o la decadenza della concessione della sepoltura privata per gravi motivi o per violazione di legge o di regolamento.
5. Il bene oggetto della concessione revocata o decaduta può essere assegnato dal Responsabile dell'Area Amministrativa a terzi subito dopo la liberazione dai resti mortali e l'avvenuto ripristino, nel rispetto della disciplina degli articoli precedenti.

Art.17

Tariffe

1. Si applicano le tariffe vigenti al momento della concessione, stabilite da apposita delibera di Giunta Municipale.

Art. 18

Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere murarie dei loculi costruiti dal Comune, sono, per tutta la durata della concessione, a carico del Comune che ne recupera il relativo onere dai concessionari, con il canone di concessione.
3. Rimangono a carico del concessionario, suoi eredi od aventi causa, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi in concessione, limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo, la sua collocazione, le epigrafi e la conservazione del decoro esteriore.
4. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato dal Responsabile dell'Area Tecnica inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi, pena la decadenza.

Art. 19

Lavori privati nel cimitero

1. Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, gli interessati si avvalgono dell'opera di operatori privati.
2. Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stato rilasciato idoneo provvedimento autorizzativo. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, invece, nonché per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, è sufficiente la comunicazione al Responsabile dell'Area Tecnica, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
3. Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili solidalmente con i medesimi delle opere eseguite e di eventuali danni al comune o a terzi.
4. Per i lavori edili ed affini inerenti nuove costruzioni, restauri e manutenzione straordinaria, i concessionari o gli operatori privati sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di una somma, a titolo cauzionale, determinata dal Responsabile dell'Area Tecnica, anche a mezzo di polizza fidejussoria, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni e a prestare valida polizza con una compagnia di assicurazione, a favore dell'Amministrazione concedente, per danni che possono derivarne a persone o cose, per un valore di Euro 500.000,00 e per tutta la durata dei lavori, sino al collaudo. Dopo il collaudo, l'Amministrazione comunale provvederà a comunicare lo svincolo della cauzione e dell'assicurazione.
5. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
6. Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica.
7. I materiali di scarto e rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri, in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
8. Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, è dovuto al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il corrispettivo fissato in tariffa.
9. All'interno dei Cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni

particolarmente ingombranti. E'permessa la circolazione dei veicoli delle imprese di portata non superiore a 35 quintali, per l'esecuzione sui lavori su indicati, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio Cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

10. Personale dell'Area Tecnica vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

Art. 20

Norme finali

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente l'istituto della concessione cimiteriale e, pertanto, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento, con particolare riferimento al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio comunale dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Caratteristiche delle concessioni

Art. 3 - Tipologia e durata delle sepolture

Art. 4 - Richiesta concessione cimiteriale

Art. 5 - Atto di concessione

Art. 6 - Pagamento della tariffa di concessione

Art. 7 - Concessionario di area cimiteriale

Art. 8 - Istanze per assegnazione area e/o loculi e/o cellette- Criteri assegnazione

Art. 9 - Concessione celletta ossaria

Art. 10 - Concessione Loculo

Art. 11 - Concessione area di inumazione

Art. 12 - Trasferimento di resti mortali

Art. 13 - Aree cimiteriali per costruzione Cappelle Gentilizie

Art. 14 - Voltura concessione

Art. 15 - Diritto d'uso sulle sepolture private

Art. 16 - Proroga, decadenza e revoca della concessione

Art.17 - Tariffe

Art. 18 - Manutenzione delle sepolture

Art. 19 - Lavori privati nel cimitero

Art. 20 - Norme finali

Art. 21 - Entrata in vigore

In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del punto 8) posto all'Ordine del Giorno avente per oggetto: *"Approvazione schema regolamento per la disciplina delle concessioni cimiteriali e per l'esecuzione dei lavori privati all'interno del cimitero comunale"*.

Quindi dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione che precede e passa la parola al vice-sindaco per illustrare la proposta. Prende la parola il vice sindaco il quale dichiara di ritenersi particolarmente soddisfatto per aver raggiunto il presente obiettivo stante che il regolamento cimiteriale precedente era in vigore da moltissimi anni e quindi non più consoni all'attuale realtà del paese di Brolo. Tiene a precisare che non si è proceduto ad uno stravolgimento del precedente regolamento ma, bensì, ad adeguarlo alle attuali esigenze e renderlo più semplice e leggibile in quanto composto da 21 articoli. Afferma, che essendosi occupato per quasi 5 anni dei servizi cimiteriali, in qualità di assessore, ha ritenuto intervenire su alcuni aspetti prettamente oggettivi, afferma che ad oggi non vi sono più situazioni di "tombe date in prestito" ed ogni richiesta legittima, pervenuta da parte dei cittadini, è stata accolta.

Il presidente, non essendoci altri interventi propone di passare alla votazione della proposta.

Procedutosi a votazione, la stessa viene approvata con n.8 voti favorevoli e n.2 astenuti (Agnello Ada e Ricciardo Cono G.). Il Presidente, indi, propone di votare l'immediata esecutività della delibera. Procedutosi a votazione la stessa viene dichiarata immediatamente esecutiva con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Agnello Ada e Ricciardo Cono G.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000 e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n.7/92, n.26/93,n.32/94,n.23/97 , n. 30/2000 e n.11/2015 ;

VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata

DELIBERA

- Di approvare così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione che precede che s'intende integralmente trascritta nel presente dispositivo ad ogni effetto di legge.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
GIUSEPPE MIRAGLIA

Il Consigliere Anziano
MARISA BONINA

Il Segretario Comunale
dott.ssa CARMELA STANCAMPIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'Addetto al CED,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1999, n.44, è stata pubblicata all'Albo on line istituito sul sito istituzionale dell'Ente (art.33 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 31.12.2018 per rimanervi per 15 gg.consecutivi (art.11,comma1).

L'Addetto al CED

COMUNE DI M. G. G.

Ufficio G. E. D.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, 31.12.2018

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTÈSTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è stata pubblicata All'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto all'art.11.

E' divenuta esecutiva il giorno 28.12.2018

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R.n.44/1991)

☒ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi ai sensi della L.R.44/91

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Carmela Stancampiano